DELIBERAZIONE N. 9

ORIGINALE

COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA
PROVINCIA di BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione-seduta pubblica

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI)-APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024-2025 E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì venti del mese di aprile alle ore 09:00 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, dello Statuto comunale.

All'appello risultano:

BEATRICE BOLANDRINI	**Presente**
MARIA BAMBINA LANZENI	**Presente**
ELENA BIANCHI	**Presente**
MAURIZIO BINETTI	**Presente**
GIULIA CASTELLI	**Presente**
TIZIANO PAOLO MORO	**Presente**
JACOPO SCARABELLI	**Assente**
STEFANO MORO	**Presente**
STEFANO BIFFI	**Presente**
MARIA CLELIA SABBADINI	**Presente**
DANILO SALVONI	**Assente**
NOEMI GALIMBERTI	**Assente**
CLARA BALLACE	**Presente**

Totale	Presenti 10	Assenti 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. FILIPPO PARADISO .
Il Presidente BEATRICE BOLANDRINI, in qualità di SINDACO, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Brignano Gera D'Adda è lo stesso Comune che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un costo complessivo di € 599.780,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 564.203,00;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

PRESO ATTO della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere Comune di Brignano Gera D'Adda quale Ente territorialmente competente;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 18 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che le tariffe del tributo sono determinate secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: "*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO**,** in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*

ATTESO che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro ρα per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

RILEVATO che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della "Guida alla compilazione del tool MTR-2" approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: "Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020".

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";*

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "*dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

DATO ATTO che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€__599.780,00	-
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€___4.110,00	-
Entrate da recupero evasione tributaria	€__31.467,00	-
Entrate da procedure sanzionatorie	€_____	-
Altre partite stabilite dall'ETC	€_____	-
Gettito imposta di soggiorno	€_____	=
Totale gettito TARI	**€__564.203,00**	

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 2 dell'art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto

dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 61% a carico delle utenze domestiche;

- 39% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO

a) dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche*;*

b) dei coefficienti relativi alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti domestiche;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e al netto della quota di gettito dell'imposta di soggiorno che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 23/2011, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RICORDATO CHE la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%*;*

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 05/06/2024
- seconda rata: 05/12/2024
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 05/06/2024

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in*

deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero*

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. *386/2023/R/rif* ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  a) $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  b) $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;
Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con n. 8 voti favorevoli e n.2 astenuti (Biffi Stefano-Sabbadini Maria Clelia) espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validati dal Comune di Brignano Gera D'Adda, quale Ente territorialmente competente;

- di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come

risultante dal Piano Finanziario;

- di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5 %;
  - ✓ le componenti perequative $UR1,a$ e $UR2,a$, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;

- di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al comma 2 dell'art. 27 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

  - prima rata: 05/06/2024
  - seconda rata: 05/12/2024

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 05/06/2024;

- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente

Con n. 8 voti favorevoli e n.2 astenuti (Biffi Stefano-Sabbadini Maria Clelia) espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE:

La sottoscritta Leoni rag. Lucia nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 191, 1° comma, del D.Lgs . 267/2000, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE e copertura finanziaria del presente deliberato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag.**LEONI LUCIA**

PARERE:

Il sottoscritto dott. Paradiso Filippo nella sua qualità di Responsabile del Servizio Segreteria-Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000, esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, del presente deliberato.

Il Responsabile del Servizio Segreteria-Tributi

Dott. **PARADISO FILIPPO**

COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA
Provincia di Bergamo

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
BEATRICE BOLANDRINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FILIPPO PARADISO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE: Su conforme attestazione del Messo Comunale la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 29-04-2024

e contestualmente inviata ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. FILIPPO PARADISO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ **ai sensi dell' art. 134 , 4° comma , del D.L.vo n. 267/2000 in data 20-04-2024**

☐ **per decorrenza termini di cui all'art. 134, 3° comma, del D.L.vo n. 267/2000 in data _____**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. **FILIPPO PARADISO**

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 1/2023/DTAC

LA SOTTOSCRITTA BEATRICE BOLANDRINI

NATA A BERGAMO

IL 29 DICEMBRE 1975

RESIDENTE IN BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

VIA DON VINCENZO MORO 35

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA

AVENTE SEDE LEGALE IN BRIGNANO GERA D'ADDA VIA VITTORIO EMANUELE II, 36/A

CODICE FISCALE 84000930168 PARTITA IVA 00946350162

TELEFAX 0363 382263 TELEFONO 0363 815011

INDIRIZZO E-MAIL sindaco@comune.brignano.bg.it

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 18.04.2024 RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

DATA

18.04.2024

IN FEDE
IL SINDACO
DOTT.SSA BEATRICE BOLANDRINI

COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	BRIGNANO GERA D'ADDA			BRIGNANO GERA D'ADDA		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	47.753	-	47.753	45.696	-	45.696
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	169.284	-	169.284	161.994	-	161.994
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	140.768	-	140.768	134.706	-	134.706
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	51.455	-	51.455	49.240	-	49.240
Fattore di Sharing ***b***	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	30.873	-	30.873	29.544	-	29.544
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	30.498	-	30.498	29.185	-	29.185
Fattore di Sharing ***ω***	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	20.129	-	20.129	19.262	-	19.262
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	8.829	8.959	17.788	-	107	107
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		46.731	46.731		50.054	50.054
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**315.631**	**55.689**	**371.321**	**293.591**	**50.161**	**343.751**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	120.530	19.556	140.085	115.339	12.730	128.069
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	28.323	28.323	-	21.926	21.926
Costi generali di gestione ***CGG***	52.531	13.889	66.420	50.269	11.138	61.407
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	101	-	101	97	-	97
Costi comuni ***CC***	52.632	42.212	94.844	50.366	33.065	83.430
Ammortamenti ***Amm***	18.763	-	18.763	16.624	-	16.624
Accantonamenti ***Acc***	-	14.505	14.505	-	16.362	16.362
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	14.505	14.505	-	16.362	16.362
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	13.074	231	13.305	11.651	116	11.768
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	12.265	-	12.265	11.701	-	11.701
Costi d'uso del capitale ***CK***	44.102	14.736	58.838	39.977	16.479	56.456
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	6.116	- 7.219	- 1.104	-	- 842	- 842
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		4.020	4.020		2.008	2.008
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**223.379**	**73.304**	**296.684**	**205.682**	**63.439**	**269.121**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**539.011**	**128.994**	**668.004**	**499.273**	**113.599**	**612.872**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**539.011**	**128.994**	**668.004**	**499.273**	**113.599**	**612.872**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			73%			73%
q_{a-2} *ton*			2.500,82			2.501,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			22,81			23,37
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			22,19			22,19
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,20			-0,20
Totale γ			**-0,30**			**-0,30**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,70**			**0,70**
Verifica del limite di crescita						
rpi_a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*			**2,60%**			**2,60%**
(1+ρ)			**1,0260**			**1,0260**
$\sum T_a$			668.004			612.872
$\sum TV_{a-1}$			310.104			314.071
$\sum TF_{a-1}$			274.477			285.710
$\sum T_{a-1}$			**584.581**			**599.780**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1427**			**1,0218**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**599.780**			**612.872**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			68.224			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**315.631**	**- 1.561**	**314.071**	**293.591**	**50.161**	**343.751**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**223.379**	**62.330**	**285.710**	**205.682**	**63.439**	**269.121**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	539.011	60.770	**599.780**	499.273	113.599	**612.872**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			21.102			13.507
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			14.475			8.504
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			292.969			330.244
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			271.235			260.617
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**564.203**			**590.862**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			**1,28**			**1,28**
Calcolo H di partenza						
$AR^{agg}_{sc_si}$			43.369			
$CRD^{agg}_{sc_si}$			46.982			
H di partenza			**92,3%**			
Classe di partenza H			**A**			
Obiettivi			**92,3%**			**92,3%**
Classe obiettivo			**A**			**A**

Comune di BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

RELAZIONE FINALE DI ACCOMPAGNAMENTO

al Piano Economico Finanziario 2022-2025

per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti

Aggiornamento tariffario biennale 2024/2025

Ai sensi della Deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif come integrata e modificata dalla Deliberazione 3 Agosto 2023 n. 389/2023/R/Rif

Indice

1 Premessa ... 3
1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario ... 3
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario ... 3
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato ... 4
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario ... 4
1.5 Altri elementi da segnalare ... 5

2 Descrizione dei servizi forniti ... 5
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti ... 5
2.2 Altre informazioni rilevanti ... 6

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario ... 6
3.1 Dati tecnici e patrimoniali ... 6
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento ... 6
3.1.2 Dati tecnici e di qualità ... 7
3.1.3 Fonti di finanziamento ... 7
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento ... 7
3.2.1 Dati di conto economico ... 9
3.2.2 Focus sugli altri ricavi ... 9
3.2.3 Componenti di costo previsionali ... 10
3.2.4 Investimenti ... 10
3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale ... 10

4 Attività di validazione ... 10

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente ... 12
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ... 12
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività ... 13
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale) ... 14
5.1.3 Coefficienti C116 ... 15
5.1.4 Coefficienti CRI ... 15
5.2 Costi Operativi di gestione associati a specifiche finalità ... 15
5.2.1 Componente previsionale CO116 ... 16
5.2.2 Componente previsionale CQ ... 16
5.2.3 Componente previsionale COI ... 16
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni ... 16
5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing ... 17
5.4.1 Determinazione del fattore b ... 18
5.4.2 Determinazione del fattore w ... 18
5.5 Conguagli ... 18
5.6 Valutazione in ordine all'equilibrio economico finanziario ... 18
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo ... 19
5.8 Rimodulazione dei conguagli ... 19
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale ... 19
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ... 19
5.11 Ulteriori detrazioni ... 20
5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata ... 20

6 Annotazioni ... 20

1 Premessa

In ottemperanza alla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif che ha introdotto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo 2022-2025 (MTR-2), si rende necessario l'aggiornamento biennale[1] dei piani economico-finanziari sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con Delibera 389/2023/R/Rif.

Con successiva Determinazione 1/DTAC/2023 l'Autorità ha provveduto ad adottare gli schemi tipo per la predisposizione e trasmissione dell'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025.

Alla luce delle disposizioni suesposte il **Comune di BRIGNANO GERA D'ADDA** sito nella provincia di Bergamo, in qualità di Ente territorialmente competente/gestore, ha redatto la seguente Relazione che si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC) ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario è relativo al **Comune di BRIGNANO GERA D'ADDA** per il quale si è provveduto a redigere il PEF biennale (2024-2025) e la presente relazione di accompagnamento.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Nell'ambito tariffario di riferimento il servizio integrato di gestione dei rifiuti è affidato congiuntamente al Comune stesso, che si occupa dell'attività di spazzamento e lavaggio strade e della gestione della banca dati e dei rapporti con gli utenti, e alla **ditta Bergamelli Srl** che si occupa delle restanti attività.
Il Comune ha provveduto a svolgere anche le funzioni dell'Ente Territorialmente competente, in quanto non presente nell'ambito di riferimento.
Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 27 del MTR, non si prevedono avvicendamenti gestionali nell'ultimo biennio del secondo periodo regolatorio (2024-2025).

[1] Art. 8 Deliberazione 363/2021/R/Rif

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Di seguito si elencano gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti):

Tipologia di rifiuto	***Impianto di destino***
Rifiuti indifferenziati residui	A2A AMBIENTE - (dal 01/07/13, ex Aprica) - Inceneritore di Brescia (BS)
Rifiuti ingombranti e imballaggi misti	BERGAMELLI - (dal 01/10/10, ex impresa Bergamelli M.M.) - Selezione-cernita, Stoccaggio di Albino (BG)
Imballaggi in plastica, metalli e tetrapak	MONTELLO - (dal 2013) - Compostaggio, Digestione anaerobica, Recupero di Montello (BG)
Frazione organica	MONTELLO - (dal 2013) - Compostaggio, Digestione anaerobica, Recupero di Montello (BG)
Terre da spazzamento delle strade	BERGAMELLI - (dal 01/10/10, ex impresa Bergamelli M.M.) - Selezione-cernita, Stoccaggio di Albino (BG)
Vetro	SAVOLDI - (dal 1/10/17, ex Savoldi Luigi) - Recupero di Albano Sant'Alessandro (BG)
Carta	SAVOLDI - (dal 1/10/17, ex Savoldi Luigi) - Recupero di Albano Sant'Alessandro (BG)
Rifiuti pericolosi solidi e liquidi	
RAEE	AMBIENTHESIS - Stoccaggio di San Giuliano Milanese (MI)
Scarti vegetali	BERTULEZZI GIULIO DI BERTULEZZI SAMUELE E F.LLI - Stoccaggio di Villa di Serio (BG)
Inerti	
Legno	BERGAMELLI - (dal 01/10/10, ex impresa Bergamelli M.M.) - Selezione-cernita, Stoccaggio di Albino (BG)
Rottami metallici	SAVOLDI - (dal 1/10/17, ex Savoldi Luigi) - Recupero di Albano Sant'Alessandro (BG)

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, **l'Ente territorialmente competente** ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

- il **PEF** relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza;
- i **capitoli 2 e 3** redatti secondo lo **schema tipo di relazione di accompagnamento** predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023);
- una **dichiarazione di veridicità**, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Sulla base delle informazioni contenute in tale documentazione l'ETC ha provveduto a redigere il PEF finale.

1.5 Altri elementi da segnalare

Nulla da segnalare

2 Descrizione dei servizi forniti

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Al Comune, in qualità di gestore competono le attività di
- Spazzamento e lavaggio strade;
- Rapporto con gli utenti.

Le altre attività, quali servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero spazzamento e lavaggio delle strade è affidato alla società **BERGAMELLI Srl** con sede in Albino (BG) via Pertini,13 - P. IVA 00487540163
Nello specifico l'Ufficio Tributi di codesto Ente si occupa di

➢ **gestione tariffe e rapporto con gli utenti, in detta gestione è ricompresa:**
- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami relativi all'applicazione della tassa) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento).

La formazione del ruolo degli utenti viene eseguita sulla base dei dati dell'anno precedente integrati con le dichiarazioni spontanee degli utenti, delle variazioni derivanti dall'anagrafe della popolazione e dai dati derivanti dagli accertamenti d'ufficio.
La riscossione della TARI, in linea con la normativa vigente viene effettuata mediante modello unificato F24; di norma inviando gli avvisi di pagamento della TARI in un'unica spedizione anche al fine del contenimento dei costi di postalizzazione e suddividendo il dovuto annuale in due rate scadenti di norma il 5 giugno e il 5 dicembre.

La gestione del rapporto con gli utenti, inclusa la gestione reclami relativi all'applicazione della tassa, si effettua mediante sportello telefonico negli orari d'ufficio e mediante ricevimento del pubblico sia su appuntamento che libero nei seguenti orari:
Lunedì 10:00 – 13:30; Martedì 10:00 – 13:30; Mercoledì 12:00 – 14:00 e 17:00 – 19:00; Giovedì 10:00 – 13:30; Venerdì 10:00 – 13:30¸ Sabato 10:00 – 12:00.

La gestione della banca dati degli utenti e delle utenze mediante aggiornamenti continui e costanti è considerato obiettivo strategico sia al fine di fornire adeguate risposte qualora si verifichino richieste dell'utenza, sia al fine di essere sempre in grado di eseguire attività accertativa.

Per quanto riguarda l'attività di accertamento e riscossione, l'Ufficio Tributi provvede ad effettuare verifiche annuali dei mancanti/omessi pagamenti, delle superfici dichiarate e dell'assoggettamento di tutti gli immobili presenti in catasto al versamento del tributo.
Al fine di mitigare l'impatto del contenzioso, l'ufficio cerca, laddove ne ricorrano i presupposti, di trovare soluzioni condivise con il contribuente.
La gestione dei crediti è affidata alla Società Fraternità Sistemi.

Il tributo è calcolato ai sensi della normativa prevista dal comma 639 e seguenti articolo 1 Legge 147/2013.

➢ **Spazzamento e lavaggio strade**

- le attività è affidata ad una cooperativa sociale (due operai) che periodicamente spazza le strade e svuota i cestini del centro storico.

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione del ciclo rifiuti in ottemperanza dell'art.1 Allegato A della deliberazione 363/2021/R/Rif.

In particolare la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani (il servizio di micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è considerato attività dentro il perimetro gestionale se già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data del 03-08-2021 (data di pubblicazione della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF)).

2.2 Altre informazioni rilevanti

È bene precisare che il presente Comune:

- **non** è un Ente locale in situazione di squilibrio strutturale del bilancio (quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale);
- **non** ha ricorsi pendenti rilevanti (es. per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo);
- **non** ha sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario

Il **Comune di BRIGNANO GERA D'ADDA,** in qualità di gestore per la parte di propria competenza (sopra dettagliata), relaziona di seguito i dati inseriti nell'Allegato 1 (*Tool* di calcolo).

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Il comune si estende per kmq 506,4 e ha una popolazione effettiva di n. 6.152 abitanti. Il servizio viene svolto su n. 5.118 utenze domestiche e n.355 utenze non domestiche.

Non si evidenziano, per il periodo preso in considerazione, variazioni attese di perimetro gestionale (quali ad esempio il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, e/o il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzo dei medesimi) rispetto a quanto erogato nel biennio precedente (2022-2023), pertanto **non** emerge

l'esigenza di inserire a riconoscimento tariffario i costi operativi incentivanti (COI) **né** di conseguenza di valorizzare il coefficiente PG.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Non emergono variazioni attese nelle modalità e nelle caratteristiche del servizio erogato rispetto al 2022-2023 né per l'adeguamento agli standard minimi di qualità introdotti con Deliberazione 15/2022/R/Rif (TQRIF) **né** per rispondere a richieste dell'Ente territorialmente competente (quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata, standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi definiti dall'Autorità).

Pertanto **non** si ritiene necessario valorizzare le voci di costo di natura previsionale (COI e/o CQ) introdotte per assorbire gli oneri legati al raggiungimento di tali obiettivi migliorativi **né** si evidenzia l'esigenza di valorizzare il coefficiente QL.

Codesto Ente comunque garantisce un impegno costante volto al miglioramento delle proprie prestazioni.

Per la valorizzazione finale dei coefficienti CQ, COI e C116 si rimanda alle successive valutazioni dell'Ente Territorialmente competente.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il comune, così come negli anni precedenti, **non** si avvale di fonti di finanziamento dirette verso terzi.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Si ricorda che i dati per la determinazione delle entrate di riferimento sono imputati dal gestore/Comune, per quanto di propria competenza, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2 ed in conformità al modello di cui alla determina 1/DTAC/2023.

I costi riconosciuti, sono stati opportunamente riclassificati[2] nelle componenti di

- Costi operativi (di gestione e costi comuni);
- Costi d'uso del capitale.

In fase di aggiornamento biennale[3] sono stati determinati

- per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile.

[2] Art. 7.4, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021
[3] Art. 7.2 bis, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021; aggiornata dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif.

Si conferma che, nel rispetto della sentenza n. 7196/23 del CdS[4], da tali costi riconosciuti ai fini dell'aggiornamento biennale, sono stati scomputati gli oneri – compresi gli oneri afferenti alla commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti – afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata.

Alla luce di tutto ciò si riporta il dettaglio del PEF quadriennale predisposto da codesto Ente in qualità di gestore per la parte di servizio di propria competenza.

PEF 2022 - 2025	2024	2025
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***		
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***		
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***		
IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	46.731	50.054
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	19.556	12.730
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	28.323	21.926
Costi generali di gestione ***CGG***	13.889	11.138
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***		
Altri costi CO_{AL}		
Costi comuni ***CC***		
Ammortamenti ***Amm***		
Accantonamenti ***Acc***		
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		
- di cui per crediti	14.505	16.362
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	231	116
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}		
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$		
Costi d'uso del capitale ***CK***		
IVA indetraibile - PARTE FISSA	4.020	2.008
RCTOT,TV,a	8.959	107

[4] Art. 1.3 lett. a e art 2 Deliberazione 389/2023/R/Rif del 03 novembre 2023.

RCTOT,TF,a	-7.219	-842

3.2.1 Dati di conto economico

Si precisa che per l'allocazione dei costi sono stati adottati i seguenti criteri:

- **attribuzione integrale** per le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale;
- **attribuzione pro quota** per le partite di costo non esclusivamente riferibili al servizio di gestione dei rifiuti, utilizzando opportune valutazioni e driver di cui si fornirà dettaglio di seguito.

Per quello che riguarda i costi attributi pro quota nell'anno 2024:

- **non** è stata valorizzata la componente di costo relativa al **personale** in quanto il servizio viene esternalizzato; oppure è stata valorizzata come di seguito

Ufficio	Importo totale annuo	Percentuale di impiego	Importo confluito nel PEF
Tributi	42.755,00	40%	17.102,00
Tecnico	52.165,00	20%	10.443,00

- è stata valorizzata la componente degli **accantonamenti per crediti** per un importo di € 10.141,00 e cioè il 10% del valore totale nel rispetto del limite dell'art. 16.2 del MTR-2 aggiornato che, "*nel caso di TARI tributo, non* può *eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11.*

Per quanto riguarda i conguagli si evidenziano rate definite nei PEF precedenti e ancora da recuperare nell'annualità 2024.
Al fine dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, per ciascun anno a = (2024 - 2025) sono state quantificate, nella misura riportata nel Tool, le seguenti componenti di conguaglio:

- il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno *(a-2)*, qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato [1];
- il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli ri-quantificabili considerando il tasso di inflazione pari a I2023=4,5%, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF [2].

[1] Art. 18.1, lett. i e art. 19.1, lett. g, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021; aggiornata dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif.
[2] Art. 3.3 Determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023.

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Con riferimento all'anno 2024, **non** sono state valorizzate le relative voci ARa e ARSC,a in quanto **non** si sono realizzati ricavi da vendita di materiali e/o energia in capo al Comune.

Con riferimento all'anno 2024, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore nell'anno 2022 e riportate al 2024 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.
Tali ricavi sono stati individuati a seguito di un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità, ed attribuiti alle due voci ARa e ARSC,a a seconda del cliente di fatturazione (rispettivamente: un operatore di mercato o un consorzio di materiali aderente al CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi).

L'entità dei ricavi è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui alla determinazione 1/2023 - DTAC.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Coerentemente con quanto descritto nei precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, **non** sono stati valorizzati COI (Costi Operativi Incentivanti), perché **non** vi sono oneri attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, **né** all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina della qualità contrattuale e tecnica.
Analogamente **non** sono state conteggiate le componenti previsionali CQ per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità **né** componenti CO116 legate a incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti a seguito dell'uscita dal servizio pubblico di talune utenze non domestiche.

3.2.4 Investimenti

Per il periodo 2024-2025 il Comune **non** prevede di realizzare investimenti.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Riguardo alla valorizzazione delle componenti di costo di capitale per il biennio 2024-2025 il Comune ha censito **Accantonamenti per crediti**, **Remunerazione del capitale netto** secondo le disposizioni dell'art. 12 e seg. MTR-2 aggiornato.

4 Attività di validazione

L'organismo competente, come previsto dall'art. 28 del MTR-2 aggiornato, ha validato il presente PEF di aggiornamento per il biennio 2024-2025, provvedendo a

a) ***verificare i dati trasmessi dal gestore*** relativamente alla
   - coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
   - rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale;

b) ***verificare il rispetto degli equilibri economico-finanziario del gestore*** e adottare eventuali integrazioni e/o modifiche dei dati (concordandole e motivandole col gestore stesso);
c) ***determinare i parametri e i coefficienti*** di propria competenza;

Si riporta di seguito la sintesi dei dati confluiti nel PEF finale:

PEF 2024 - 2025	**2024**	**2025**
	Ciclo integrato RU	**Ciclo integrato RU**
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	47.752,77	45.696,43
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	0,00	0,00
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	169.283,64	161.993,91
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	140.767,95	134.706,17
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	0,00	0,00
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	0,00	0,00
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	51.455,46	49.239,68
Fattore di Sharing ***b***	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	30.873,28	29.543,80
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	30.498,11	29.184,79
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	20.128,75	19.261,96
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	17.787,72	106,70
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	46.730,69	50.054,00
Totali voci libere costi variabili	0,00	0,00
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0,00	0,00
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	371.320,74	343.751,45
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	140.085,35	128.068,97
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	28.322,78	21.926,10
Costi generali di gestione ***CGG***	66.419,72	61.407,26
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	0,00	0,00
Altri costi CO_{AL}	101,16	96,81
Costi comuni ***CC***	94.843,66	83.430,17
Ammortamenti ***Amm***	18.763,15	16.624,49
Accantonamenti ***Acc***	14.504,94	16.362,33
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0,00	0,00
- di cui per crediti	14.504,94	16.362,33

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	13.305,15	11.767,74
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	12.265,10	11.701,47
Costi d'uso del capitale ***CK***	58.838,34	56.456,03
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	0,00	0,00
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	0,00	0,00
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-1.103,65	-842,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	4.019,95	2.007,74
Totali voci libere costi variabili	0,00	0,00
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0,00	0,00
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	296.683,65	269.120,91
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**668.004,39**	**612.872,36**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**668.004,39**	**612.872,36**

Nel prosieguo le valutazioni e le scelte operate dall'Ente Territorialmente Competente nella predisposizione e validazione del **PEF finale**.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Nelle tabelle sottostanti si mostra il valore del parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρa e i valori che concorrono alla sua determinazione.
Si evidenzia inoltre il totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) censite per il biennio di aggiornamento del secondo periodo regolatorio (2024, 2025) e il valore delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con ΣTmax a) ammesse dalla Delibera ARERA per ciascuna annualità.

	2024	2025
rpi_a	2,70%	2,70%
X_a	0,10%	0,10%
QL_a	0,00%	0,00%
PG_a	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,00%
CRI_a	0,00%	0,00%
ρa	**2,60%**	**2,60%**

	2024	2025
ΣT_a	668.004,39	612.872,36
TV_{a-1}	310.104,00	314.070,75
TF_{a-1}	274.477,00	285.709,69
ΣT_{a-1}	584.581,00	599.780,44
Ta/Ta-1	1,1427	1,0218

	2024	2025
ΣTmax	599.780,10	615.374,73
Delta (ΣTa- ΣTmax)	68.224,30	0,00
SUPERAMENTO DEL LIMITE?	**SI**	**NO**
Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2	**NO**	**NO**

Il prospetto evidenzia il **superamento del limite** ai costi massimi ammissibili per l'annualità 2024.
L'Ente territorialmente competente, al fine di non gravare sui contribuenti e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, ha deciso di decurtare tale eccedenza (*Delta*) avvalendosi della facoltà di *applicare valori inferiori* di cui all'art. 4.6 della Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif.
Pertanto **non** si rende necessario presentare Istanza all'Autorità[5].
Di seguito si chiariscono le motivazioni che hanno determinato la scelta dei singoli coefficienti.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente territorialmente competente, con un livello di raccolta differenziata pari al 72,85 % (per le cui valutazioni si rimanda al paragrafo 5.4 della presente relazione) ha ritenuto **soddisfacente** la qualità ambientale delle prestazioni e con Cueff **superiore** al Benchmark di riferimento (come evidenziato nella tabella sottostante) ha scelto il coefficiente Xa all'interno del range previsto dall'Autorità e rappresentato nella tabella sottostante (riquadro evidenziato):

		Cueff > Benchmark	*Cueff ≤ Benchmark*
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a$) ≤ 0,5	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a$) > 0,5	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

[5] Art. 4.6, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF del 03 Agosto 2021.

Risultanze Benchmark di riferimento		2024		2025
Entrate tariffarie approvate	T_{2022}	570.460,00		584.581,00
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	q_{2022}	2.500,81		2.501,00
	CU_{eff} [cent€/kg]	22,81		23,37
Benchmark di riferimento [cent€/kg]		**22,18**		**22,18**

Pertanto il valore Xa selezionato è il seguente:

	2024	2025
X_a	**0,10%**	**0,10%**

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Le valutazioni in ordine alla pianificazione, o meno, di attività volte ad incidere sulla qualità e sul perimetro del servizio per il prossimo biennio, incidono sulla scelta dei valori da assegnare ai coefficienti QL e PG.
L'Ente ha espresso la seguente volontà in merito a tale pianificazione rappresentata nella tabella sottostante:

	2024	2025
SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	**NO**	**NO**
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	**NO**	**NO**

Da quanto esposto il quadrante di riferimento della gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 (articolo 4.3 del MTR-2 aggiornato) all'interno dello **Schema I**:

	PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
	NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ QLa = 0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ QLa = 0%

MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Pertanto sono stati scelti i seguenti valori:

	valore massimo	2024	2025
QL_a	**4,0%**	0,00%	0,00%
PG_a	**3,0%**	0,00%	0,00%

5.1.3 Coefficienti C116

Il coefficiente C116 permette la copertura delle componenti CO116 di natura previsionale connesse agli scostamenti attesi riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.
Nello specifico caso **non** si prevedono uscite di utenze dal servizio pubblico, come evidenziato al punto 5.2.1 e pertanto tale coefficiente non viene valorizzato come evidenziato nella tabella seguente:

	valore massimo	2024	2025
C_{116a}	**3,0%**	0,00%	0,00%

5.1.4 Coefficienti CRI

Non si ritiene necessario operare la valorizzazione del coefficiente CRI[6], che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, per nessuna delle annualità del biennio 2024-2025.

	valore massimo	2024	2025
Cri_a	**7,0%**	0,00%	0,00%

5.2 Costi Operativi di gestione associati a specifiche finalità

L'Ente territorialmente competente **non ha** valorizzato i coefficienti suesposti in quanto **non ha** previsto le seguenti componenti di costo (CO116, CQ e COI) di natura previsionale, associati al raggiungimento di specifiche finalità[7].

Costi previsionali parte variabile	2024	2025
$CO_{exp,116,TV,a}$	0,00	0,00
$CQ_{expTV,a}$	0,00	0,00
$COI_{expTV,a}$	0,00	0,00
Costi previsionali parte fissa	**2024**	**2025**

[6] Art. 4.4bis, MTR-2 aggiornato, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021.
[7] Art. 9 e 10, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

$CO_{exp,116,TF,a}$	0,00	0,00
$CQ_{expTF,a}$	0,00	0,00
$COI_{expTF,a}$	0,00	0,00

Di seguito si motiva le scelte operate da codesto Ente per l'individuazione dei valori di costi inseriti nel presente PEF pluriennale.

5.2.1 Componente previsionale CO116

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO116, l'Ente territorialmente competente **non** evidenzia una variazione quantitativa di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020, tale da incidere in maniera significativa sui costi di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e pertanto non valorizza tale componente.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Non si evidenziano **oneri di natura previsionale, di carattere variabile e fisso,** volti alla copertura di eventuali costi aggiuntivi che ci si aspetta di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità[8] che verranno/sono stati introdotti dall'Autorità.

5.2.3 Componente previsionale COI

La valorizzazione di tali componenti è possibile solo se intervengono congiuntamente le seguenti condizioni[9]

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target da raggiungere e le citati componenti;
- tale valorizzazione possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi.

Nello specifico caso:

- **Non** si evidenziano **oneri di natura previsionale di carattere variabile** associati all'incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta.
- **Non** si evidenziano **oneri di natura fissa** volti al miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente valida le verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento:
- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

[8] Art. 9.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021
[9] Art. 10.3, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

La scelta del fattore di sharing è legata alla valutazione degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma 1,a$) e al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma 2,a$).

Il Comune/gestore con una popolazione residente al 31.12.2022 di abitanti[10] 6.091 e un valore di raccolta dei rifiuti pari a **Kg 410,58** pro-capite, di cui **Tonnellate 1.821,83** di differenziata ha definito il livello della raccolta differenziata soddisfacente.

Soddisfacente anche il livello delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo che con un macro-indicatore **R1** pari a 1,28 soddisfa la seguente condizione

$$Efficacia_{Avv_RIC_{RD,sc}} \geq 0{,}85$$

Di seguito si riassumono i dati utili alla determinazione dei coefficienti $\gamma 1,a$ e $\gamma 2,a$:

	2024	2025
% raccolta differenziata	72,85%	72,85%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma 1,a$)	Soddisfacente	Soddisfacente
Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore – R1	1,28	1,28
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma 2,a$)	Soddisfacente	Soddisfacente

L'Autorità sulla base dei livelli di soddisfazione esposti definisce il range entro cui scegliere i valori (quadrante evidenziato):

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma 1,a$)	$-0{,}2 < \gamma 1 \leq 0$	$-0{,}4 \leq \gamma 1 \leq -0{,}2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma 2,a$)	$-0{,}15 < \gamma 2 \leq 0$	$-0{,}3 \leq \gamma 2 \leq -0{,}15$

I valori scelti, pertanto, sono i seguenti:

	2024	2025
γ1	-0,10	- 0,10
γ2	-0,20	-0,20
γ	**-0,30**	**-0,30**
1+γ	**0,70**	**0,70**

[10] In base ai dati pubblicati nel Rapporto ISPRA RU uscito a dicembre 2022.

5.4.1 Determinazione del fattore b

Si evidenzia che è presente un solo gestore, oltre al comune stesso per la parte di propria competenza, e il valore di "b" è lo stesso per tutti i gestori. come rendicontato nella tabella seguente:

	intervallo di riferimento	2024	2025
b	**0,3 ÷ 0,6**	0,60	0,60

5.4.2 Determinazione del fattore w

L'Ente territorialmente competente, sulla base della valorizzazione di $\gamma 1$ e $\gamma 2$, definisce i seguenti valori di ω[11] per gli anni del biennio di riferimento:

		2024	2025
ω_a		0,10	0,10

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno *a* del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente determina i seguenti valori complessivi delle componenti a conguaglio[12]:

	2024	2025
RCTOT,TV,a	17.787,72	106,70
RCTOT,TF,a	-1.103,65	-842,00
RCTOT, a	**16.684,07**	**-735,30**

Nel Tool il dettaglio delle singole componenti di conguaglio, sia relative ai costi fissi che a quelle variabili, valorizzate in ciascuna predisposizione.[13]

5.6 Valutazione in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente a seguito delle verifiche compiute accerta la **non sussistenza, per l'anno 2024,** dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato1 (*Tool di calcolo)* **pertanto ritiene di dover intervenire** sulle entrate tariffarie dell'anno 2024, come dettagliato nei paragrafi successivi, con le opzioni ammesse dall'Autorità di

- **Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo[14];**

[11] Art. 3.2, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021
[12] Art. 17.1 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021
13 Art. 19 del MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021
[14] Art. 4.6, MTR-2, Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente, al fine di rispettare il limite dei costi massimi ammissibili, **reputa** necessario avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie rettificando le seguenti componenti di costo:

	2024	2025
distribuzione del delta (∑Ta-∑Tmax) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 363/2021/R/RIF - PARTE VARIABILE	57.250,30	0,00
distribuzione del delta (∑Ta-∑Tmax) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 363/2021/R/RIF - PARTE FISSA	10.974,00	0,00
distribuzione del delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.6 363/2021/R/RIF - TOTALE	68.224,30	0,00

Benché si evidenzi il superamento del limite previsto da ARERA alla crescita delle entrate tariffarie per le annualità 2024 non si ritiene necessario presentare Istanza all'Autorità. Il Comune rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo indicate dal gestore. Qualora si dovesse manifestare la necessità di coprire tali costi, per non gravare sui contribuenti, tale eccedenza verrà coperta con fondi proprie di bilancio.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente Territorialmente Competente ha deciso, con procedura partecipata del gestore, di **non avvalersi** della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulare i conguagli, all'interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero successivamente all'anno 2024.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente Territorialmente Competente, sebbene abbia verificato il superamento del limite dei costi massimi ammissibili ritiene di poter di mantenere l'equilibrio economico finanziario, da un lato, e di poter perseguire gli specifici obiettivi programmati, dall'altro, **senza** avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4.5 del MTR-2 di redistribuzione dell'eccedenza né sulle annualità 2024-2025, né su annualità successive.

	2024	2025
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0,00	0,00
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0,00	0,00
Distribuzione del delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 MTR-2 - TOTALE	0,00	0,00

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente sebbene nel censimento dei costi ammissibili realizzi un esubero non evidenzia la sussistenza di situazioni di particolare squilibrio economico e finanziario, e pertanto **non** ritiene necessario/opportuno il superamento del limite annuale di crescita.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente nell'ambito delle detrazioni[15] previste ha censito, in quanto presenti nelle voci di bilancio, e pertanto ha sottratto dal totale delle entrate tariffarie

a) **il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 così come individuato nel 2022 e nel 2023;**

b) **le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;**

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

Non ci sono i dati a disposizione per calcolare il parametro H

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
Ha	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	Ha≥80%	Mantenimento
		B	70%≤Ha<80%	Ha+1= Ha + 0,010
		C	60%≤Ha<70%	Ha+1= Ha + 0,015
		D	50%≤Ha<60%	Ha+1= Ha + 0,020
		E	40%≤Ha<50%	Ha+1= Ha + 0,025
		F	30%≤Ha<40%	Ha+1= Ha + 0,030
		G	20%≤Ha<30%	Ha+1= Ha + 0,035
		H	10%≤Ha<20%	Ha+1= Ha + 0,040
		I	0%≤Ha<10%	Ha+1= Ha + 0,050

Legenda:	
Classe di partenza	
Obiettivo di miglioramento	

6 Annotazioni

Si precisa che nel presente PEF pluriennale non sono stati inseriti costi per attività esterne al ciclo integrato dei RU di cui al comma 6.4 del MTR-2 aggiornato.

[15] Art. 1.4, Determina 2/DRIF/2021

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	**KA appl** Coeff di adattamento per superficie *(per attribuzione parte fissa)*	Num uten *Esclusi immobili accessori*	**KB appl** Coeff proporzionale di produttività *(per attribuzione parte variabile)*	*Tariffa fissa*	*Tariffa variabile*
1 .1	Un componente	97.642,43	**0,80**	866,84	**0,80**	**0,378421**	**32,050134**
1 .2	Due componenti	98.761,76	**0,94**	695,71	**1,60**	**0,444644**	**64,100269**
1 .3	Tre componenti	71.684,47	**1,05**	488,89	**2,00**	**0,496677**	**80,125336**
1 .4	Quattro componenti	57.877,80	**1,14**	396,48	**2,60**	**0,539249**	**104,162937**
1 .5	Cinque componenti	16.243,35	**1,23**	115,45	**3,20**	**0,581822**	**128,200538**
1 .6	Sei o piu` componenti	9.877,62	**1,30**	63,76	**3,70**	**0,614934**	**148,231873**
1 .1	Un componente-Abitazioni soggetti residenti aire	166,00	**0,80**	1,00	**0,80**	**0,264894**	**22,435094**
1 .4	Quattro componenti-Abitazioni soggetti residenti aire	123,00	**1,14**	1,00	**2,60**	**0,377474**	**72,914056**
1 .1	Un componente-Abitazioni tenute a disposizione	5.948,97	**0,80**	43,36	**0,80**	**0,321657**	**27,242614**
1 .2	Due componenti-Abitazioni tenute a disposizione	258,00	**0,94**	2,00	**1,60**	**0,377948**	**54,485229**
1 .3	Tre componenti-Abitazioni tenute a disposizione	169,00	**1,05**	2,00	**2,00**	**0,422175**	**68,106536**
1 .4	Quattro componenti-Abitazioni tenute a disposizione	135,00	**1,14**	1,00	**2,60**	**0,458362**	**88,538497**
1 .2	Due componenti-Locali destinati ad uso abitaz. private e loro dir	34,00	**0,94**	0,00	**1,60**	**0,444644**	**64,100269**

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	**KC appl** Coeff potenziale di produzione *(per attribuzione parte fissa)*	**KD appl** Coeff di produzione kg/m anno *(per attribuzione parte variabile)*	*Tariffa fissa*	*Tariffa variabile*
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	9.722,00	**0,40**	**3,28**	**0,373988**	**0,406720**
2 .3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	45.764,95	**0,51**	**4,20**	**0,476835**	**0,520800**
2 .4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	109,00	**0,76**	**6,25**	**0,710578**	**0,775001**
2 .6	Esposizioni, autosaloni	36.216,00	**0,34**	**2,82**	**0,317890**	**0,349680**
2 .7	Alberghi con ristorazione	1.385,00	**1,20**	**9,85**	**1,121966**	**1,221401**
2 .9	Case di cura e riposo	3.144,00	**1,00**	**8,20**	**0,934971**	**1,016801**
2 .11	Uffici, agenzie	1.920,00	**1,07**	**8,78**	**1,000419**	**1,088721**
2 .12	Banche, istituti di credito e studi professionali	3.326,43	**0,55**	**4,50**	**0,514234**	**0,558000**
2 .13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	3.676,00	**0,99**	**8,15**	**0,925622**	**1,010601**
2 .14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	186,56	**1,11**	**9,08**	**1,037818**	**1,125921**
2 .15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	622,00	**0,60**	**4,92**	**0,560983**	**0,610080**
2 .17	Attivita` artigianali tipo botteghe: parrucchiere ,barbiere	1.026,00	**1,09**	**8,95**	**1,019119**	**1,109801**
2 .18	Attivita` artigianali tipo botteghe falegname, idraulico	3.461,00	**0,82**	**6,76**	**0,766676**	**0,838241**
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.743,00	**1,09**	**8,95**	**1,019119**	**1,109801**
2 .20	Attivita` industriali con capannoni di produzione	48.059,00	**0,38**	**3,13**	**0,355289**	**0,388120**
2 .21	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	14.188,00	**0,55**	**4,50**	**0,514234**	**0,558000**
2 .22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2.825,00	**6,00**	**46,00**	**5,609831**	**5,704007**
2 .24	Bar, caffe`, pasticceria	1.431,00	**3,96**	**32,44**	**3,702488**	**4,022565**
2 .25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	181,00	**2,02**	**16,55**	**1,888643**	**2,052202**
2 .26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.538,00	**1,54**	**12,60**	**1,439856**	**1,562402**
2 .27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tagli	181,00	**7,17**	**58,76**	**6,703748**	**7,286249**
2 .29	Banchi di mercato genere alimentari	0,00	**3,50**	**28,70**	**3,272401**	**3,558804**
2 .29	Banchi di mercato genere alimentari-Ambulanti mercato settimanale	45,00	**3,50**	**28,70**	**4,908602**	**5,338207**
2 .18	Attivita` artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico-Falegnamerie	348,00	**0,82**	**6,76**	**0,383338**	**0,419120**
2 .20	Attivita` industriali con capannoni di produzione-Officine meccaniche	4.117,00	**0,38**	**3,13**	**0,248702**	**0,271684**
2 .19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto-Officine per riparazione veicoli	733,00	**1,09**	**8,95**	**0,713383**	**0,776861**

COMUNE DI BRIGNANO DI GERA D'ADDA

L'organo di revisione

Parere n. 8 del 11.04.2024

Il Sottoscritto Carlo Alberto Coletto, nella sua qualità di Revisore dei Conti di codesto Ente, chiamato ad esprimere il proprio parere sul Piano Tari del Comune di Brignano di Gera d'Adda

Premesso

- che con Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto l'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa per il servizio rifiuti (TARI);

- che la Legge n. 147 2013 prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

- che la tariffa è determinata sulla base del piano finanziario approvato dall'ente che è stato predisposto ed allegato alla proposta di delibera.

VISTI

- i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
- La proposta di Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2024, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT2
- Il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2)
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- I prospetti dimostrativi prodotti dal Servizio Finanziario a supporto
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- la circolare ANCI n.585/2020 con la quale viene comunicato che, a titolo di validazione del PEF, l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) -Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati, ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo alla possibilità di "considerare l'organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto

COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA - PROT. n. 0003487 del 13-04-2024 arrivo cat.2 cl.11 2

all'attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei PEF

- la deliberazione n. 363/2021, con cui ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
-

CONSIDERATO inoltre che:

- per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;
- il Comune di Brignano Gera D'Adda, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30 dicembre 2022, ha approvato il nuovo regolamento l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

DATO ATTO

- che il PEF relativo all'anno 2024 ammonta ad € 599.780,00 di cui € 365.865,80(pari al 61%) quali costi totali per utenze domestiche e € 233.914,20 quali costi totali per utenze non domestiche;
- che la quota di costi non coperta dalle tariffe (relativa ad agevolazioni tariffarie) verrà coperta con risorse della fiscalità generale così come previsto dalla legge 147/2013

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **Approvazione Piano Economico Finanziario 2024-2025 e tariffe TARI anno 2024**

Varese, 10.04.2024

COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA - PROT. n. 0003487 del 13-04-2024 arrivo cat.2 cl.11 2